

REGOLAMENTO (CE) N. 543/94 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1994

che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di mele originarie della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (²), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25 bis, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, qualora i prezzi d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantengano per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni di mercato consecutivi, alternativamente superiori o inferiori al prezzo di riferimento, viene istituita, salvo caso eccezionale, una tassa di compensazione per la provenienza di cui trattasi; che tale tassa viene istituita se tre prezzi d'entrata sono risultati inferiori al prezzo di riferimento e a condizione che uno di essi sia inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che la tassa deve essere uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e l'ultimo prezzo d'entrata noto inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1640/93 della Commissione, del 28 giugno 1993, che fissa, per la campagna 1993/1994 i prezzi di riferimento delle mele (³), fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 52,73 ECU per 100 kg netti per il mese di marzo 1994;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 39 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa, commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93 (⁵), i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che, per le mele originarie della Turchia i prezzi d'entrata così calcolati si sono mantenuti per sei giorni di mercato consecutivi alternativamente superiori ed inferiori al prezzo di riferimento; che due di tali prezzi d'entrata risultano inferiori di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che deve pertanto essere istituita una tassa di compensazione per dette mele;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (⁶), modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84 (⁷), occorre ripristinare l'aliquota del dazio doganale per dette mele all'8 %;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (⁸), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (⁹), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (¹⁰),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È percepita all'importazione di mele (codici NC 0808 10 31, 0808 10 33, 0808 10 39, 0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59, 0808 10 81, 0808 10 83 e 0808 10 89) originarie della Turchia, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 2,44 ECU per 100 kg netti.

2. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione di tali prodotti è fissata all'8 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1994.

Fatte salve disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, il presente regolamento è applicabile fino al 17 marzo 1994.

(¹) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(²) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

(³) GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 8.

(⁴) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

(⁵) GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.

(⁶) GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 3.

(⁷) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 4.

(⁸) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁹) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

(¹⁰) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.